

RICORSO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (RIA) PER COLORO CHE HANNO MATURATO I REQUISITI NEL TRIENNIO 1991/1993 – COMPARTO MINISTERI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui escludeva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandola solo a quelli che avevano maturato i requisiti entro il 1990.

La Corte ha infatti stabilito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non è limitato al termine del 31 dicembre 1990, ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993.

La sentenza, avente efficacia retroattiva, consente a tutti coloro che, nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993, hanno maturato:

- **5 anni di servizio** (se assunto dal **01.01.1986 al 31.12.1988**);
- **10 anni di servizio** (se assunto dal **01.01.1981 al 31.12.1983**);
- **20 anni di servizio** (se assunto dal **01.01.1971 al 31.12.1973**).

di ottenere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Possono partecipare al ricorso tutti i dipendenti e gli ex dipendenti del Comparto Ministeri.

Obiettivo dell'azione è quello di ottenere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nelle misure previste dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 e dei relativi arretrati.

Lo Studio legale provvederà in primo luogo ad inoltrare specifica diffida ad adempiere indirizzata all'Amministrazione di appartenenza, o a cui si apparteneva prima del collocamento a riposo, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nelle misure previste dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 e dei relativi arretrati.

Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta lo Studio legale provvederà ad inoltrare specifico ricorso presso il Giudice competente.

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO

Il costo per la partecipazione al **ricorso collettivo** è di **€ 180,00** per tutto il primo grado di giudizio, senza ulteriori spese.

Per gruppi di lavoratori di almeno 20 unità appartenenti alla medesima Amministrazione il costo pro-capite è di **€ 90,00** per tutto il primo grado di giudizio, senza ulteriori spese.

IBAN: IT37F0306905110100000017061

Intestazione: Avv. Francesco La Gattuta

Causale: ricorso maggiorazione RIA

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La seguente documentazione, necessaria per la partecipazione al ricorso, dovrà essere anticipata tramite mail al seguente indirizzo: avvocatofrancescolagattuta@gmail.com, nonché inviata, tramite posta prioritaria, senza avviso di ricevimento (NO raccomandata a/r), allo studio legale dell'Avv. Francesco La Gattuta, in Roma, Viale Anicio Gallo n.194, CAP 00174:

1. *mandato sottoscritto in originale;*
2. *fotocopia del documento di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria);*
3. *fotocopia della ricevuta dell'avvenuto bonifico;*
4. *dati del ricorrente secondo il modello allegato;*
5. *attestato di servizio per il personale ancora attivo;*
6. *modello SM 5007 (determina della pensione) per il personale in quiescenza.*

Per ulteriori informazioni si potrà comunque scrivere all'indirizzo mail avvocatofrancescolagattuta@gmail.com, oppure inviare un messaggio whatsapp ai numeri **3382812364 e 351 6842247**.

Cordiali saluti

Roma, lì 29/02/2024

Avv. Francesco La Gattuta



G STUDIO LEGALE LA GATTUTA

AVV. FRANCESCO LA GATTUTA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ISCRITTO CONS. ORD. AVVOCATI DI ROMA
VIALE ANICIO GALLO 194 | 00174 ROMA
0671545397 – 3382812364
WWW.AVVOCATOLAGATTUTA.COM